

ASSOCIAZIONE NAZIONALE VENEZIA GIULIA E DALMAZIA



STATUTO

(aggiornato con le modifiche approvate dal XVII Congresso Nazionale di Roma 2003)

Statuto

I - COSTITUZIONE E SEDE

Art. 1

È costituita l'Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia - Centro Studi Padre Flaminio Rocchi, con sede centrale a Roma.

Taluni organi ed uffici del sodalizio possono essere decentrati, per motivi funzionali e su decisione del Consiglio Nazionale, nel Friuli - Venezia Giulia.

L'Associazione è apartitica.

II - SCOPI E FUNZIONI

Art. 2

L'Associazione accoglie ed unisce i giuliani, fiumani e dalmati ed i connazionali che sentono e vivono i loro stessi problemi: essa persegue fini patriottici, morali, culturali ed assistenziali, con esclusione di ogni fine di lucro.

In particolare si propone di:

a) compiere ogni legittima azione che possa agevolare il ritorno delle Terre Italiane della Venezia Giulia, del Carnaro e della Dalmazia in seno alla Madrepatria, concorrendo sul piano nazionale al processo di revisione del Trattato di Pace per quanto riguarda l'assetto politico di tali terre anche nel quadro del processo di unità europea;

b) svolgere opera di difesa delle tradizioni italiane e di conservazione del patrimonio storico, spirituale e culturale della Venezia Giulia, del Carnaro e della Dalmazia;

c) sostenere i diritti fondamentali della libertà degli italiani rimasti nella Venezia Giulia, nel Carnaro e nella Dalmazia, in campo nazionale e politico culturale e linguistico;

d) mantenere uniti e consapevoli gli esuli giuliano-dalmati ed i loro discendenti, nel culto delle memorie, nella difesa dei valori civili e culturali di cui sono depositari, nel ricordo del sacrificio collettivo dell'esodo, nella solidarietà con i meno fortunati;

e) rendersi portavoce delle loro esigenze individuali e collettive; tutelare i loro interessi, prospettare in ogni sede adeguate soluzioni ai problemi che li riguardano, promuovendo gli opportuni provvedimenti legislativi; curare tutte le forme di assistenza che si rendano necessario, con particolare riferimento agli anziani; provvedere al patrocinio del risarcimento dei danni di guerra e dell'indennizzo dei beni abbandonati;

f) per il raggiungimento di tali finalità l'Associazione opera in accordo ed in unità di intenti con la Federazione delle Associazioni degli Esuli Istriani, Fiumani e Dalmati, allo scopo di assicurare l'azione di collegamento e coordinamento rientrante nelle attribuzioni della Federazione stessa.

III - DEL PATRIMONIO SOCIALE

Art. 3

L'Associazione trae i mezzi per il suo funzionamento, per l'assolvimento dei propri compiti e per il raggiungimento dei suoi fini dal contributo dei soci, dalle elargizioni di Enti o privati, dai

contributi dello Stato e da iniziative varie. È vietata la distribuzione anche in modo indiretto di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

In caso di suo scioglimento per qualunque causa, il patrimonio andrà devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, secondo quanto disposto dall'organismo di controllo di cui all'articolo 3 comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

IV - DEI SOCI

Art. 4

Possono essere soci dell'Associazione i Giuliani, i Fiumani ed i Dalmati di nazionalità italiana ed i connazionali, senza distinzione di sesso, di religione e di appartenenza politica, che non abbiano comunque agito in contrasto con gli scopi dell'Associazione stessa, e che dimostrino di sentire i problemi elencati all'articolo 2.

I soci si distinguono in:

- effettivi
- aderenti

Possono essere soci effettivi:

- a) i nati nella Venezia-Giulia, nel Carnaro e nella Dalmazia; i loro discendenti ed il loro coniuge, ancorché non nativo dei predetti Territori;
- b) coloro che hanno risieduto nella Venezia Giulia, nel Carnaro o nella Dalmazia prima dell'esodo;
- c) i legionari fiumani;
- d) i genitori, le vedove e i figli dei caduti per la causa Giuliano-Fiumano-Dalmata.

L'adesione all'associazione comporta, per l'associato maggiore di età, il diritto al voto nell'assemblea per la ratifica del rendiconto, per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e del regolamento e la nomina degli organi direttivi dell'associazione stessa. Possono far parte degli organi direttivi tutti gli associati che hanno raggiunto il 21° anno di età.

Possono essere soci aderenti tutti i connazionali. Possono essere soci le società, gli enti, le associazioni a carattere nazionale costituiti prevalentemente da triestini, goriziani, istriani, fiumani e dalmati e che abbiano delle affinità con gli scopi della associazione.

Essi acquistano la qualità di socio dopo l'accettazione della domanda di ammissione da parte del Consiglio Nazionale dell'Associazione.

Le Società, gli Enti, le Associazioni e le Comunità diversi dai precedenti, possono acquisire la qualità di socio collettivo con modalità e diritti uguali a quelli dei soci aderenti individuali.

La quota o contributo associativo sono intrasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non sono rivalutabili della stessa.

V - DEGLI ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 5

Gli organi dell'Associazione sono i seguenti:

Organi Centrali:

- il Congresso Nazionale;
- il Consiglio Nazionale;
- l'Esecutivo Nazionale;

- il Collegio dei Revisori dei Conti;
- il Collegio dei Probiviri.

Organi Periferici:

- le Consulte Regionali;
- i Comitati Provinciali;
- i Delegati Provinciali.

Organi Ausiliari:

- le Delegazioni Comunali ed Intercomunali;
- le Leghe;
- le Famiglie;
- le Sezioni femminili.

In aggiunta a tali organi istituzionali viene creata la carica di Presidente Nazionale Onorario da attribuire a persona che per la sua attività e dedizione alla causa, abbia ben meritato dell'Associazione.

VI - ORGANI CENTRALI

Art. 6 - DEL CONGRESSO NAZIONALE

Il Congresso Nazionale è l'organo sovrano, proporzionalmente rappresentativo di tutti i Soci in regola con il tesseramento. Esso determina le linee generali di condotta dell'Associazione; discute, approva e modifica lo statuto.

Il Congresso Nazionale è formato dal Presidente Nazionale, dai Membri del Consiglio Nazionale e dai delegati dei Comitati Provinciali. Viene convocato, in sessione ordinaria, ogni tre anni dall'Esecutivo Nazionale, su delibera del Consiglio Nazionale, in località scelta dallo stesso: in sessione straordinaria dall'Esecutivo Nazionale; su richiesta motivata di almeno due terzi dei componenti il Consiglio Nazionale o dalla maggioranza dei Comitati Provinciali costituiti ed aventi organi statutari regolarmente eletti. Il Congresso Nazionale elegge -seguendo per quanto possibile il criterio dell'equa rappresentanza delle zone di provenienza- 30 (trenta) membri del Consiglio Nazionale scelti tra gli aventi diritto a norma dell'art. 4.

Nomina, altresì, il Collegio dei Revisori dei Conti nel numero di tre effettivi e due supplenti, anche al di fuori dei Soci. Ratifica i bilanci consuntivi e preventivi dell'Associazione, approvati dal Consiglio Nazionale.

Della riunione del Congresso Nazionale si redige verbale firmato dal Presidente, dal Segretario e da eventuali scrutatori.

Art. 7 - DEL CONSIGLIO NAZIONALE

Il Consiglio Nazionale è così composto:

- 30 eletti dal Congresso Nazionale;
- i Presidenti delle Consulte Regionali o, in caso di impedimento, i loro Vicepresidenti.

Fanno inoltre parte di diritto del Consiglio Nazionale con voto consultivo:

il Direttore dell'organo di stampa dell'Associazione, il Direttore dell'ufficio assistenza, 10 Consiglieri Benemeriti eletti dall'Assemblea tra i dirigenti provinciali e nazionali che con la loro attività abbiano acquisito particolari meriti dando lustro all'Associazione, nonché i rappresentanti legali dei sodalizi di cui al penultimo comma dell'art. 4 e quelli degli organismi di cui al quinto comma dell'art. 18.

Il Consiglio Nazionale è presieduto dal Presidente Nazionale dell'Associazione o da chi ne fa le veci. Esso ha la direzione dell'associazione secondo gli scopi statutari, le direttive ed i programmi dettati dal Congresso Nazionale. In particolare il Consiglio Nazionale:

- a) elegge il Presidente Nazionale e 3 Vice Presidenti Nazionali;
- b) elegge il delegato all'Amministrazione;
- c) in caso di vacanza o dimissioni, sostituisce i Consiglieri Nazionali e i Revisori dei Conti del Collegio Centrale e i Probiviri, seguendo l'ordine di precedenza dell'esito elettorale e, in mancanza, mediante cooptazione tra i soci dell'Associazione di cui all'art. 4;
- d) decide la rimozione del Segretario Nazionale su proposta dell'Esecutivo Nazionale;
- e) designa i rappresentanti dell'Associazione in seno ad eventuali sodalizi associati;
- f) nomina i soci onorari dell'Associazione;
- g) approva il Regolamento Nazionale e quello degli organismi ausiliari;
- h) approva annualmente il rendiconto economico e finanziario ed il bilancio preventivo dell'Associazione;
- i) nomina e rimuove il Direttore dell'organo di stampa dell'Associazione;
- j) nomina il Presidente delle delegazioni all'estero;
- k) nomina i componenti del Collegio Nazionale dei Probiviri;
- l) decide su tutte le altre questioni che siano dallo Statuto e dal Regolamento Nazionale demandate alla sua competenza.

Il Consiglio Nazionale deve essere convocato in sessione ordinaria almeno una volta l'anno; in sessione straordinaria quando lo ritengono necessario il Presidente Nazionale o almeno un terzo dei suoi componenti. Delle riunioni del Consiglio Nazionale si redige verbale firmato dal Presidente, dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

Art. 8 - DELL'ESECUTIVO NAZIONALE

L'Esecutivo Nazionale è l'organo espresso dal Consiglio Nazionale e da questo chiamato a dirigere l'attività dell'Associazione. L'Esecutivo Nazionale è composto dal Presidente Nazionale, dai 3 Vicepresidenti Nazionali, dal delegato all'Amministrazione e da sei Consiglieri eletti dal Consiglio Nazionale. Esso può avere dal Consiglio Nazionale attribuzioni e incarichi di carattere permanente o particolare e può adottare decisioni di straordinaria amministrazione o di speciale urgenza, che dovranno essere sottoposte alla ratifica del Consiglio Nazionale nella tornata immediatamente successiva.

In particolare l'Esecutivo Nazionale:

- a) ratifica gli atti di Costituzione dei Comitati Provinciali e quelli di nomina delle cariche periferiche;
- b) nomina, nei capoluoghi delle Province dove non sia possibile addivenire alla costituzione di un regolare Comitato, un "delegato provinciale" dell'Associazione, su proposta del Presidente della Consulta Regionale competente;
- c) esamina e decide sui ricorsi dei Comitati Provinciali e dei Soci, salvo il diritto d'appello al Consiglio Nazionale ed al Collegio Nazionale dei Probiviri;
- d) controlla l'andamento contabile amministrativo dei Comitati Provinciali a mezzo del delegato all'Amministrazione dell'Associazione o di altro incaricato;
- e) nomina, in caso di necessità, i Commissari straordinari dei Comitati Provinciali, fissandone di volta in volta le attribuzioni, con il compito di convocare al più presto l'Assemblea Provinciale per l'elezione di regolari cariche sociali;
- f) a mezzo del Delegato all'Amministrazione predispone che alla fine di ogni esercizio sociale (che inizia il 1° gennaio e chiude al 31 dicembre di ciascun anno, comunque entro il termine massimo di 6 mesi) il Consiglio rediga il bilancio consuntivo ai sensi di legge o, quanto meno, un rendiconto economico e finanziario, con il rispetto del principio della trasparenza nei confronti dei soci, dei cittadini, delle imprese, nonché il principio della pubblicità del bilancio;
- g) nomina i soci benemeriti dell'Associazione;
- h) nomina, su proposta del Presidente Nazionale, il Segretario Nazionale. Le competenze del Segretario Nazionale sono definite dal Regolamento;

- i) nomina e rimuove il personale della Segreteria Nazionale, nonché quello amministrativo dell'organo di stampa dell'Associazione;
- j) delibera su quanto il Presidente Nazionale ritiene di sottoporre al suo esame;
- k) istituisce eventuali Commissioni, ne designa i componenti e ne fissa le attribuzioni;
- l) impugna, ove lo ritenga opportuno, nei termini del Regolamento, qualsiasi provvedimento delle Commissioni Disciplinari provinciali.

L'Esecutivo Nazionale si riunisce, di regola, ogni tre mesi. Tutti gli atti dell'Esecutivo Nazionale sono portati a conoscenza del Consiglio Nazionale per la ratifica di competenza. Sulle dimissioni dei Membri dell'Esecutivo Nazionale delibera il Consiglio Nazionale che, contemporaneamente all'accettazione delle stesse, provvede alla relativa sostituzione.

Art. 9 - DEL PRESIDENTE NAZIONALE

Il Presidente Nazionale rappresenta l'Associazione a tutti gli effetti, nei rapporti interni ed esterni, ne dirige le attività, curandone i collegamenti con le Autorità, nonché quelli tra gli Organi Centrali e Periferici dell'Associazione stessa.

In caso di temporanea assenza o impedimento è sostituito dal Vicepresidente anziano. In caso di dimissioni del Presidente Nazionale o comunque, in caso di vacanza del seggio presidenziale, il Consiglio Nazionale deve procedere entro un mese alla nomina del nuovo Presidente Nazionale.

In caso di particolare urgenza il Presidente Nazionale prende tutti i provvedimenti necessari, con l'obbligo tuttavia, di sottoporli alla ratifica dell'Organo Centrale, al quale il presente Statuto ne demanda la competenza.

Il Presidente Nazionale può anche -qualora non ravvisi l'opportunità dell'anticipata convocazione del Consiglio Nazionale o dell'Esecutivo Nazionale- rimettere decisioni gravi ed importanti per la vita dell'Associazione al giudizio dei componenti dell'Organo competente, mediante "Referendum". In tal caso l'Esecutivo Nazionale dovrà pure fissarne le modalità. Si ritengono approvate le proposte che nel "Referendum" avranno riportato un maggior numero di voti.

Art. 10 - DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei Conti ha il controllo della gestione economico-finanziaria dell'Associazione. L'attività di revisione compete ad un Collegio costituito da tre Revisori effettivi e due supplenti nominati dal Congresso Nazionale, anche al di fuori dei Soci. Essi debbono collegialmente e, volendo anche singolarmente, ispezionare lo svolgimento dell'attività. Il Collegio deve partecipare alle riunioni del Consiglio Nazionale e deve comunque riunirsi separatamente almeno una volta ogni semestre per un esame generale della situazione finanziaria ed amministrativa dell'Associazione; al termine di ogni anno sottopone la sua relazione sul bilancio consuntivo all'esame del Consiglio Nazionale. Per quanto riguarda le ipotesi e le modalità di revoca e di scadenza, in quanto possibili, si applicano le disposizioni sui Sindaci delle società per azioni.

Art. 11 - DEL COLLEGIO NAZIONALE DEI PROBIVIRI

Il Collegio nazionale dei Proviviri è costituito da tre membri effettivi -che eleggono nel loro seno il Presidente- e da due supplenti. Giudica dei ricorsi presentati dagli interessati o dall'Esecutivo Nazionale avverso le decisioni delle Commissioni disciplinari provinciali nei termini previsti dal Regolamento.

Risolve i conflitti che possono insorgere fra Organi associativi o in seno ad essi, che comportino l'interpretazione dello Statuto o delle norme regolamentari in vigore.

Decide sui provvedimenti disciplinari concernenti i Soci aventi una carica negli Organi Centrali.

VII – ORGANI PERIFERICI

Art. 12 - DELLE CONSULTE REGIONALI

Le Consulte Regionali, oltre che essere l'organo di collegamento e di coordinamento fra i Comitati Provinciali delle rispettive circoscrizioni e fra questi e gli organi centrali, hanno il compito precipuo di curare presso gli organismi regionali gli interessi morali e materiali degli esuli e dell'Associazione.

Perché possa essere costituita una Consulta nella Regione, debbono esistere almeno due Comitati Provinciali. In caso contrario, su delibera del Consiglio Nazionale, si provvede ad accorpate in una sola Consulta due o più Regioni.

La Consulta Regionale è costituita dal rispettivo Presidente e Vicepresidente, dai Presidenti dei Comitati Provinciali.

Il Presidente e il Vicepresidente della Consulta Regionale, che è chiamato a sostituirlo in caso di impedimento, durano in carica tre anni.

Il Presidente della Consulta Regionale convoca la Consulta Regionale ogni qualvolta lo ritenga opportuno in relazione all'attività sociale, oppure quando ne sia richiesto dalla maggioranza dei Presidenti dei Comitati Provinciali della Regione.

Egli vigila sul buon andamento dei Comitati Provinciali, sui quali riferisce alla Sede Centrale; può assistere alle assemblee provinciali ed alle riunioni degli Esecutivi provinciali: propone alla Sede Centrale i provvedimenti ritenuti necessari e le persone da nominare eventualmente a Commissario Straordinario Provinciale.

Art. 13 - DEI COMITATI PROVINCIALI

I Comitati Provinciali -che sono il nucleo organizzativo fondamentale dell'Associazione- ne attuano i fini nei limiti dello Statuto e del Regolamento Nazionale, secondo le direttive degli Organi Centrali; svolgono le proprie attività a contatto diretto con i Soci, soccorrendoli nei loro bisogni, tutelando i loro diritti e indirizzandoli ai loro doveri. Il Comitato Provinciale ha sede, di norma, nel capoluogo di provincia. Per la sua costituzione è richiesta la preventiva autorizzazione dell'Esecutivo Nazionale, il quale avrà cura di accertare la sussistenza dei necessari requisiti.

Art. 14 - DELLE ASSEMBLEE PROVINCIALI

L'Assemblea Provinciale è costituita dalla riunione dei Soci effettivi ed aderenti, residenti nella Provincia, in regola con il tesseramento. Essa viene convocata dal Presidente Provinciale, possibilmente una volta all'anno in sessione ordinaria, e in sessione straordinaria su delibera dell'Esecutivo Provinciale o quando ne sia fatta motivata richiesta sottoscritta da almeno un terzo dei Soci in regola col tesseramento.

L'Assemblea Provinciale:

- a) elegge i Membri dell'Esecutivo Provinciale alla scadenza del loro mandato, seguendo possibilmente il criterio dell'equa rappresentanza delle zone di provenienza;
- b) elegge il Collegio Provinciale dei Revisori dei Conti in numero di tre effettivi e due supplenti, scelti tra i Soci. Il Collegio nomina il suo Presidente;
- c) approva il bilancio preventivo e consuntivo annuale del Comitato Provinciale;
- d) fissa le linee generali di attività del Comitato stesso secondo le direttive emanate dagli Organi Centrali.

Art. 15 - DELL'ESECUTIVO PROVINCIALE

L'Esecutivo Provinciale è composto da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a quindici, eletti dall'Assemblea dei Soci residenti nella provincia. Sono inoltre membri di diritto dell'Esecutivo Provinciale, ove esistano Leghe, i presidenti regolarmente eletti da queste, con voto consultivo. In particolare:

- a) nomina nel suo seno il Presidente, il Vicepresidente ed il Delegato all'Amministrazione;
- b) nomina e rimuove il Segretario Provinciale;
- c) vigila, accetta o respinge in prima istanza le domande dei nuovi Soci e provvede alle eventuali cancellazioni o radiazioni;
- d) nomina, tra i Soci, non esclusi i propri componenti, 2 membri effettivi e 2 supplenti della Commissione Disciplinare Provinciale che, presieduta dal Presidente Provinciale o -per sua delega, impedimento o incompatibilità- dal Vicepresidente, delibera ogni eventuale provvedimento disciplinare a carico dei Soci;
- e) coordina e vaglia le iniziative delle Leghe, delle Famiglie e delle Sezioni femminili, incoraggiandone le attività particolari e sorvegliando che non venga comunque a scindersi l'unità dei giuliani, fiumani e dalmati, dei quali il Comitato Provinciale dell'Associazione è l'unico legittimo Organo rappresentativo.

L'Esecutivo Provinciale viene convocato in seduta ordinaria dal Presidente, di regola, una volta ogni due mesi; in sessione straordinaria, in caso d'urgenza, o su richiesta motivata da almeno un terzo dei suoi componenti.

Il Presidente Provinciale rappresenta il Comitato Provinciale a tutti gli effetti, sia nei rapporti interni che presso terzi e le Autorità. In caso di impedimento è sostituito dal Vicepresidente o da altro membro dell'Esecutivo, regolarmente delegato.

Art. 16 - DEL DELEGATO PROVINCIALE

Nei capoluoghi di provincia nei quali non sia possibile addivenire alla costituzione di un regolare Comitato, su proposta del Presidente della Consulta Regionale competente, la Presidenza Nazionale nomina un delegato Provinciale che, nel più breve tempo possibile, espletate le operazioni di tesseramento, convocherà un'assemblea alla quale chiederà la ratifica dell'incarico. Il Delegato Provinciale avrà i poteri e le attribuzioni propri del Presidente Provinciale e dell'esecutivo e, se il suo incarico sarà ratificato dall'assemblea, rappresenterà al Congresso Nazionale il voto base del Comitato.

VIII - ORGANI AUSILIARI

Art. 17 - DELLE DELEGAZIONI COMUNALI E INTERCOMUNALI

Nella circoscrizione del Comitato Provinciale possono essere costituite Delegazioni Comunali o Intercomunali, rette da un "Fiduciario" nominato dall'Esecutivo Provinciale. Dette Delegazioni non hanno autonomia amministrativa. Il Fiduciario, in caso di particolare interesse, può partecipare alle sedute dell'Esecutivo Provinciale su invito del suo Presidente.

Art. 18 - DELLE LEGHE, DELLE FAMIGLIE E DELLE SEZIONI FEMMINILI

I Soci dei Comitati Provinciali possono riunirsi in Leghe, in Famiglie, in sezioni Femminili e Giovanili come; Lega Istriana, Lega Fiumana, Lega Dalmata e Lega Triestino-Goriziana, Famiglia Albonese, Famiglia Polesana, Famiglia Umaghese, ecc. Le Leghe e le Famiglie sono depositarie del patrimonio spirituale e tradizionale delle rispettive zone di provenienza degli esuli. Esse studiano i problemi particolari, proponendo le soluzioni all'Esecutivo Provinciale.

Le Leghe e le Famiglie possono unirsi, sul piano nazionale, rispettivamente in "Segretariato delle Leghe" o in "Associazione del Comune", che hanno il compito di coordinare le iniziative, di tenere e curare l'anagrafe degli Esuli dei rispettivi territori o Comuni, di promuovere raduni o manifestazioni culturali o folcloristiche. I rappresentanti dei Segretari Nazionali delle Leghe e delle Associazioni dei Comuni, relativi a Città Giuliano-Dalmate capoluoghi di provincia, fanno parte di diritto del Consiglio Nazionale con voto consultivo. Le sezioni Femminili svolgono attività artistica,

culturale ed assistenziale a mezzo di appositi Comitati o Madrinati. Le Leghe, le Famiglie e le Sezioni Femminili sono sostenute e controllate amministrativamente dal rispettivo Esecutivo Provinciale. La tessera è unica per tutti e può portare soltanto una indicazione particolare accessoria (Lega Istriana, Fiumana ecc., Famiglia Polesana, Albonese, Dignanese ecc. o Sezione Femminile). Le Leghe, le Famiglie e le Sezioni sono parte integrante del rispettivo Comitato Provinciale: la loro vita organizzativa è stabilita da un apposito regolamento, approvato dall'Esecutivo Nazionale.

Art .19 – DELLE ASSOCIAZIONI GIOVANILI

Per favorire, fra le nuove generazioni giuliane, fiumane e dalmate, la conservazione dei vincoli di fraternità e di solidarietà che sono il cemento dell'unità spirituale tra gli Esuli, l'Associazione può patrocinare la costituzione di organizzazioni giovanili di carattere culturale, ricreativo e sportivo.

Art. 20 - NORME GENERALI

Vanno osservate le seguenti norme di carattere generale:

- a) il presente Statuto è integrato dal Regolamento Nazionale approvato dal Consiglio Nazionale;
- b) tutte le cariche sociali hanno durata di un triennio; tutte le deliberazioni degli Organi Collegiali devono essere prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà più uno dei membri. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente;
- c) l'approvazione e le modifiche dello Statuto devono essere adottate con il voto favorevole di almeno due terzi dei votanti e sempre con la presenza della metà più uno degli aventi diritto al voto in sede congressuale;
- d) le riunioni del Congresso Nazionale, delle Assemblee Provinciali e degli Organi Collegiali sono valide in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei soci aventi diritto al voto, in seconda convocazione -un'ora dopo- con la presenza di qualsiasi numero dei Soci aventi diritto al voto, eccezion fatta per quanto contemplato alla lettera c) del presente articolo; la loro convocazione deve essere disposta, rispettivamente dall'Esecutivo Nazionale dell'Associazione e da Presidenti Provinciali, a mezzo di regolare avviso almeno un mese prima della data fissata per la convocazione stessa;
- e) in sede di Congresso Nazionale hanno diritto al voto deliberativo, oltre ai Consiglieri Nazionali, soltanto i Delegati che hanno mandato rappresentativo. I Consiglieri Nazionali che ricoprono contemporaneamente la carica di Presidente Provinciale, non possono cedere la rappresentanza ufficiale del Comitato ad altro Dirigente o Socio avente diritto a norma dell'art. 4, ma devono esprimere personalmente anche il voto base comune a tutti i Comitati;
- f) ogni Comitato Provinciale ha diritto, al Congresso Nazionale, oltre al voto base comune, ad un ulteriore voto per ogni 100 soci e frazione superiore a 50, che potranno essere espressi da uno o più delegati;
- g) il Congresso Nazionale, in apertura dei lavori, dopo la nomina della Commissione per la Verifica dei Poteri e successivamente dall'Ufficio di Presidenza, formato dal Presidente del Congresso stesso, da tre Vicepresidenti, da un Segretario, da tre Scrutatori e da tre Questori, approverà il Regolamento per lo svolgimento e la disciplina dei lavori stessi, scritti all'ordine del giorno;
- h) gli impiegati, i salariati ed i collaboratori in genere, retribuiti in forma continuativa, dell'Associazione e dell'Amministrazione dell'Organo di Stampa, non possono rivestire cariche sociali, ne' essere Delegati al Congresso;
- i) tutti gli eletti alle cariche sociali assolvono il loro mandato a titolo gratuito;
- j) nel regolamento Nazionale per l'applicazione del presente Statuto verranno formulate le norme per l'attuazione dell'art. 11;
- k) per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto, vigono le norme generali di legge.